

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA: PRINCIPALI NOVITÀ

Il 9 agosto 2013 entra in vigore il nuovo regolamento comunale di Polizia mortuaria, approvato con deliberazione n. 20 del Consiglio comunale in data 18/04/2013.

Il regolamento comunale previgente era stato approvato il 25 settembre 1990: nel frattempo molte sono state le innovazioni legislative introdotte, sia in tema di organizzazione degli enti locali, che di polizia mortuaria, che di stato civile. Tale evoluzione normativa ha richiesto nel tempo molteplici interventi del consiglio comunale a modifica ovvero ad integrazione delle norme regolamentari, ma i successivi adeguamenti, pur garantendo il rispetto delle disposizioni normative vigenti, hanno in parte compromesso la chiarezza e l'uniformità che devono caratterizzare un regolamento comunale. La scelta di approvare un nuovo regolamento nasce proprio dall'esigenza di dotare la cittadinanza, gli operatori del settore e gli uffici di uno strumento più attuale, che sia effettivamente rispondente al quadro normativo vigente, più chiaro sia nella sua elaborazione testuale che nella sua organizzazione.

Molte sono le novità: di seguito si evidenziano le più significative, rimandando ad un'attenta lettura del testo completo per sua corretta interpretazione.

La prima significativa novità riguarda la definizione e la disciplina dei trasporti funebri, che è stata completamente rivista perché non più in linea con le attuali disposizioni normative comunitarie. In primis, è stato eliminato il riferimento al diritto di privativa per quanto riguarda il servizio di trasporto funebre istituzionale, in quanto lo stesso è un servizio sottoposto alle regole della libera concorrenza del mercato e può essere svolto dalle imprese di pompe funebri in regola con i requisiti di legge. Allo stesso modo tutte le imprese di pompe funebri in possesso dei requisiti di legge possono svolgere servizi sul territorio di Pinerolo su richiesta dei privati e non è più necessaria alcuna specifica autorizzazione comunale. Adeguando il nostro regolamento al mutato quadro legislativo è stata introdotta, poi, l'autorizzazione al trasporto anche all'interno del territorio comunale: questo significa che il permesso di seppellimento conterrà anche la suddetta autorizzazione. Ovviamente sarà necessario presentare apposita istanza sia per il seppellimento che per il trasporto, in carta legale.

Novità anche su chi ha diritto di essere seppellito nei campi comuni cimiteriali: è stata ampliata la categoria dei beneficiari, con l'intenzione di venire incontro a chi è stato in vita residente a Pinerolo e poi si è trasferito, magari per esigenze di assistenza sanitaria, ed al momento della morte non ha più la residenza nel Comune. Si è inoltre tentato di agevolare anche le persone anziane residenti in Pinerolo, magari uniche parenti di una persona defunta, dando loro la possibilità di poter seppellire la salma dei propri cari nei cimiteri cittadini. In risposta alla stessa esigenza, si è pensato di ridefinire la categoria degli aventi diritto ad ottenere in concessione loculi individuali nei cimiteri cittadini, permettendone l'acquisto anche a chi non è residente nel Comune o a chi non è ivi deceduto, uniformando nel contempo la fattispecie della sepoltura privata che ricomprende sia sepolture individuali che sepolture di famiglia.

Infine, è stata inserita la possibilità di inumazione per le urne cinerarie, fino ad ora non contemplata, riservando alla stessa apposite aree all'interno dei cimiteri cittadini, a fronte della crescita delle richieste di cremazione.

In particolare:

L'articolo 21 precisa che l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Dirigente competente o dal responsabile del procedimento incaricato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., contestualmente all'autorizzazione al seppellimento di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile. Le imprese esercenti il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale sono tenute al pagamento di una tariffa per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, da versare al Comune di Pinerolo (**Art. 23**). L'importo della tariffa è determinato dalla Giunta Comunale, e può essere differenziato a seconda che si tratti di trasporti funebri interamente svolti nell'ambito del territorio

comunale o interessanti anche altri comuni, oppure all'estero. L'impresa incaricata del trasporto è tenuta alla rigorosa osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Attraverso il Titolo IV si propone di ampliare l'elenco dei soggetti che hanno diritto di seppellimento nei cimiteri cittadini. Nell'Art. 28 si propone che nei cimiteri comunali possano essere ricevuti, qualora non ne venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) *i cadaveri delle persone decedute fuori dal territorio del Comune ma aventi avuto in esso, in vita, la residenza*; c) i nati morti, i prodotti del concepimento, i prodotti abortivi, le parti anatomiche riconoscibili amputate provenienti dalla struttura sanitaria; d) *i cadaveri delle persone nate nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza ed indipendentemente dal luogo del decesso*; e) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra elencate; f) *i cadaveri di persone che hanno il coniuge o il convivente "more uxorio", ovvero parenti od affini entro il 1° grado di parentela residenti nel Comune*; g) i cadaveri delle persone che indipendentemente dai requisiti dei punti precedenti hanno il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali.

Il Titolo VIII disciplina le sepolture private, individuandone le tipologie tra le quali **sono state introdotte la concessione per l'inumazione di urna cineraria e la concessione di manufatti già realizzati destinati a tombe di famiglia e per collettività (Art. 53).**

Le concessioni per sepolture individuali (Art. 54) a sistema di inumazione e tumulazione in loculo possono essere accordate: a) per beneficiari già deceduti al momento della presentazione dell'istanza da parte del concessionario; b) **per beneficiari ancora in vita, che, al momento della richiesta, abbiano compiuto i 70 anni di età**; c) per beneficiario ancora in vita che sia stato coniuge o **convivente "more uxorio" di persona sepolta nello stesso cimitero**, a prescindere dalla loro età.

Le concessioni per sepolture in cellette ossario e cinerarie possono essere accordate a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dall'età del richiedente e del beneficiario.

La durata della concessione di area per sepoltura privata individuale a sistema di inumazione è fissata in anni 30 decorrenti dalla data dell'istanza di concessione (Art. 55) salvo rinnovo per uguale periodo fino alla durata massima di 90 anni.

Per la sepolture di urne cinerarie, la durata delle concessioni è fissata in anni 30 decorrenti dalla data dell'istanza di concessione salvo rinnovo per uguale periodo fino alla durata massima di 90 anni. In base all'Art. 57 i loculi sono dati in concessione come sepolture private, a sistema di tumulazione, temporanea ed individuale per la durata di anni 30 decorrenti dalla data dell'istanza di concessione salvo rinnovo per uguale periodo fino alla durata massima di 90 anni.

Le cellette ossario o cinerarie sono date in concessione come sepolture private della durata di 99 anni, decorrenti dalla data dell'istanza di concessione salvo rinnovo per pari periodo.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo delle concessioni delle sepolture individuali (Art. 61) e **l'istanza può essere presentata a partire dal quinto anno antecedente la data di scadenza della concessione**, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto originario.

Novità anche per le retrocessioni: se il Comune accetta la proposta di retrocessione, ai concessionari retrocedenti spetta, da parte del Comune, il rimborso del corrispettivo di concessione vigente al momento della proposta per la medesima tipologia di sepoltura, nella seguente percentuale: a) del 50% per le retrocessioni proposte entro il secondo anno dall'inizio della concessione; b) del 40% per le retrocessioni proposte tra il secondo anno ed entro il quinto anno dall'inizio della concessione; c) del 30% per le retrocessioni proposte tra il sesto anno ed entro il decimo anno dall'inizio della concessione; d) del 20% per le retrocessioni proposte dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dall'inizio della concessione; e) del 20% per le retrocessioni perpetue proposte dopo il quarantesimo anno ed entro il sessantesimo anno dall'inizio della concessione; f) nessun rimborso è dovuto quando la retrocessione avvenga dopo venti anni

dall'inizio della concessione, ad eccezione di quanto indicato nella precedente lettera e). Le aree, i loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie, già occupate e rese libere dai resti e dalle ceneri di tutti i beneficiari indicati nell'atto di concessione, per le quali non è stata avanzata proposta di retrocessione, passano di diritto a disposizione del Comune, quando siano trascorsi 180 giorni dal momento in cui sono state rese libere, senza rimborso di alcuna somma da parte del Comune stesso. Il relativo procedimento è comunicato agli interessati o agli eredi, se reperibili. Se non sono reperibili verrà posizionato un avviso sulla sepoltura; il medesimo avviso verrà pubblicato anche all'Albo pretorio e all'ingresso del cimitero comunale.

Per quanto riguarda le tombe di famiglia, si precisa che le stesse possono essere concesse a persone residenti o non residenti nel Comune di Pinerolo, indipendentemente dall'età dei concessionari. Le concessioni delle aree o dei manufatti in oggetto possono essere fatte a più famiglie o a più Enti in comunione. Le concessioni hanno durata novantanovenne e sono rinnovabili per una sola volta, per uguale periodo. Il diritto d'uso delle sepolture di famiglia e per collettività non può essere né totalmente né parzialmente, sotto qualsiasi forma, ceduto a terzi, né per atto tra vivi, né "mortis causa", ogni atto contrario è nullo di diritto (**Art. 64**). Secondo il nuovo regolamento, si intendono facenti parte della famiglia del concessionario: il coniuge ed il **convivente "more uxorio"**, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi o conviventi, i suoi fratelli celibi o vedovi o separati legalmente, le sue sorelle nubili o vedove o separate legalmente. Il concessionario, nell'istanza, ha facoltà di chiedere che nell'atto di concessione: a) siano stabilite limitazioni del diritto d'uso con riferimento ad una o più persone facenti parte della famiglia, come intesa; b) siano indicate, nominativamente, come aventi diritto d'uso, persone non facenti parte della famiglia, così come intesa, che tuttavia risultino parenti, **entro il sesto grado (anziché entro il terzo grado come è attualmente)** o affini entro il terzo grado con il concessionario; c) siano indicate, nominativamente, come aventi diritto d'uso, persone non facenti parte della famiglia, così come intesa, che tuttavia risultino essere state conviventi con il concessionario o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti (**Art. 66**).

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata presso l'Ufficio Cimiteri, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, dividendo i posti o individuando separate quote della concessione, ferma restando l'unicità di quest'ultima nei confronti del Comune. Con le stesse modalità i concessionari o gli aventi diritto alla sepoltura possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia al diritto di sepoltura nel sepolcro in quanto la divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso (**Art. 68**). Per le tombe di famiglia, in caso di decesso del concessionario, resta invariato il diritto di sepoltura di tutti gli aventi titolo, secondo quanto già indicato nell'atto di concessione in essere. Entro un anno, dal decesso del concessionario, gli aventi diritto alla sepoltura nella tomba sono tenuti a designare un proprio rappresentante nei confronti del Comune, con funzioni di referente per le comunicazioni amministrative che riguardano la concessione. Il rappresentante non assume la qualità di concessionario (**Art. 69**). E' facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo delle concessioni. **L'istanza di rinnovo può essere presentata a partire dal quinto anno antecedente la data di scadenza della concessione, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto originario.** Il rinnovo consente di conservare i cadaveri, i resti mortali e le ceneri già accolti nella sepoltura privata in vigenza della precedente concessione (**Art. 70**).

Le aree per sepolture private di famiglia e per collettività sulle quali non siano sorte costruzioni possono essere retrocesse al Comune attraverso proposta scritta del concessionario o, in caso di decesso del medesimo, dalla totalità degli aventi diritto alla sepoltura nella tomba entro il quinto anno dalla data di concessione. Possono essere parimenti retrocesse in qualsiasi momento le concessioni di aree sulle quali siano già sorte costruzioni, purché libere o rese libere da sepolture al momento della presentazione della proposta scritta del concessionario o, in caso di decesso del medesimo, dalla totalità degli aventi diritto alla sepoltura nella tomba. Nella proposta scritta dovrà essere contenuta esplicita rinuncia ad ogni diritto di proprietà sui manufatti, segni funebri e simili

esistenti, che passeranno in proprietà al Comune, senza pagamento di corrispettivo alcuno. Se il Comune accetta la proposta di retrocessione, al concessionario retrocedente o agli aventi causa, spettano, da parte del Comune, i seguenti rimborsi: a) il 40% del corrispettivo di concessione vigente al momento in cui viene proposta la retrocessione, se la rinuncia è fatta entro cinque anni dalla data di concessione, sempre che non sussistano le condizioni per la dichiarazione di decadenza della concessione; b) il 20% del corrispettivo di concessione vigente al momento in cui viene proposta la retrocessione se la rinuncia è fatta dopo cinque anni dalla data di concessione, sempre che non sussistano le condizioni per la dichiarazione di decadenza della concessione. Il Comune può rifiutare la proposta di retrocessione quando sussistano ragioni di interesse pubblico pronunciandosi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta all'Ufficio Cimiteri (**Art. 71**). Possono essere retrocesse, in qualsiasi momento, le concessioni di aree su cui siano già sorte costruzioni e in cui sono già stati effettuati seppellimenti, quando il concessionario richieda di riassumere la concessione in comunione con altre famiglie o collettività. In tal caso i concessionari stipulano un nuovo atto di concessione, che conterrà i nominativi dei nuovi concessionari e sarà richiesto **un nuovo pagamento dell'area il cui corrispettivo corrisponderà alla tariffa vigente al momento dell'istanza (Art. 72)**.

La concessione di sepoltura di famiglia o per collettività continua ad essere è soggetta a decadenza qualora le costruzioni sulle aree non siano effettuate entro 5 (cinque) anni dall'atto di concessione. Anche nel caso in cui il concessionario o gli aventi diritto all'uso non mantengano l'area ed i manufatti in decoroso stato per tutta la durata della concessione può essere dichiarata la decadenza dalla concessione (**Art. 73**). E' stato eliminato il **“sepolcro ereditario” contenuto nell'articolo 89 del previgente regolamento ovvero la possibilità per il concessionario di trasmettere, con testamento, il diritto d'uso sul sepolcro a persone estranee alla famiglia**.

Il Titolo IX disciplina la cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri. Il nuovo regolamento consente anche l'inumazione delle urne cinerarie, che possono essere collocate singolarmente in apposite fosse di aree comunali a pagamento. Il servizio di inumazione delle ceneri è a titolo oneroso (**Art. 84**).

Il Titolo X, all'**articolo 90**, disciplina uso e funzioni della "sala del commiato", spazio presente nel cimitero urbano destinato alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato al feretro, nel rispetto della volontà del defunto e delle pari dignità di tutti i cittadini, chiarendo che l'uso della stessa viene concesso anche agli appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di idonei ambienti per tale scopo e che, a tal fine, è priva di simboli religiosi per accogliere i funerali di ogni confessione, ovvero atei. Per la tariffe d'uso si rimanda alla competenza della giunta.

Il Titolo XI, attraverso l'**Art. 91**, dispone che le tariffe dei corrispettivi e dei diritti relativi ai servizi mortuari, cimiteriali e di cremazione, nonché delle rispettive autorizzazioni amministrative, sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale e sono soggette ad adeguamento annuale in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT riferito al mese di novembre (indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati), con arrotondamento all' 0,50 euro superiore.